



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

STATUTO FEDERALE

TITOLO I
COSTITUZIONE – FINALITA’ – SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

La Federazione Italiana Rugby, fondata nel 1928, di seguito denominata FIR, è una associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni ed alla quale è riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

La FIR non persegue fini di lucro ed è disciplinata, per quanto non previsto dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.

Art. 2 - Finalità

1. La FIR ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del rugby, di attuare programmi di formazione di giocatori e tecnici nonché quello di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali.
2. Ha inoltre lo scopo di sviluppare l’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale nell’ambito delle direttive impartite dall’International Rugby Board, in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI.
3. Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa.
4. Per l’attuazione degli scopi sociali, la FIR potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, finanziarie (in qualità di parte finanziata) e quant’altro che risulti utile per conseguire i propri scopi a giudizio dell’organo amministrativo, inclusa l’assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà dar corso alla costruzione di impianti o strutture sportive, inclusa l’acquisizione delle relative aree, sia in proprietà che in diritto di superficie o in concessione od altro titolo, nonché l’acquisto di immobili per scopi connessi alla propria attività; organizzare eventi e manifestazioni sportive nonché manifestazioni collaterali, promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine anche utilizzando modelli, disegni, emblemi, loghi e quant’altro, direttamente o a mezzo terzi; svolgere ogni e qualsiasi altra attività per il conseguimento degli scopi sociali.
5. La FIR previene e reprime l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti ed accetta incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del CONI.
6. La FIR è riconosciuta dal CONI come l’unica rappresentante dello sport del Rugby, in Italia e nei rapporti internazionali.

Art. 3 – Composizione e attività

1. La FIR è costituita dalle società sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del Rugby, costituite quali associazioni e società, di qualsiasi forma giuridica, non aventi scopo di lucro e affiliate ai sensi dell’art. 6.

2. Le società affiliate esercitano l'attività sportiva in forma dilettantistica o comunque non professionistica.

Art. 4 – Affiliazione a Organismi Internazionali

1. La FIR è affiliata all'AER-FIRA e all'International Rugby Board dal quale è riconosciuta come unica Federazione qualificata a disciplinare in Italia il gioco del rugby, e del quale accetta lo Statuto ed i Regolamenti.
2. La FIR svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi degli organismi internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI
3. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi e dalle Norme Sportive antidoping del CONI che accetta incondizionatamente.

Art. 5 – Sede e durata

La F.I.R. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI

Art. 6 – Affiliazione delle Società, Associazioni

1. Gli affiliati sono le associazioni e le società, di qualsiasi forma giuridica, riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI.
2. Il Consiglio Nazionale del CONI delibera, con facoltà di delega al Consiglio Federale, in ordine al provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati. L'approvazione dei relativi statuti, regolamenti societari e loro variazioni è rimessa alla Giunta Nazionale del CONI o al Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.
3. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive devono conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.R. I requisiti ed i parametri cui le società ed associazioni sportive devono uniformarsi sono, come disposto dall'art. 29 dello Statuto del CONI, quelli previsti dall'art. 90 della L.289/02, così come modificato dalla L. 128/04
4. In particolare le Associazioni, le Società, di qualsiasi forma giuridica devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e che prevede l'assenza di scopo di lucro.
5. Nel caso di organismi costituiti in società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, i singoli statuti societari e gli atti costitutivi devono prevedere – a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione – oltre l'assenza del fine di lucro, il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
6. Avverso il diniego definitivo e la revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 7 – Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del C.U.S.I.

1. I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, nonché il C.U.S.I., Ente di promozione sportiva e riconosciuto come persona giuridica di diritto privato in base al D.P.R. 770/68, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi regolamenti in deroga al presente statuto, per quanto riguarda la struttura associativa. I componenti degli organi direttivi dei gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, come i tecnici e i giocatori, devono essere tesserati alla federazione e sono sottoposti ai diritti e doveri previsti dallo Statuto e dagli altri regolamenti Federali.
2. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIR, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
3. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIR, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo, sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e/o di aggiornamento.

Art. 8 - Diritti degli affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - A. di partecipare, per mezzo dei loro legali rappresentanti o di delegati, alle Assemblee ordinarie e straordinarie secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - B. di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività rugbistica internazionale;
 - C. di organizzare manifestazioni rugbistiche secondo le norme emanate dagli Organi ed Enti Federali;
 - D. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.R..
2. Gli Affiliati, in relazione alla categoria del campionato a cui partecipano, possono costituirsi in Leghe i cui statuti devono essere retti dagli stessi principi previsti dall'art. 6, 3° comma e debbono essere riconosciute dalla FIR.
3. Ai fini del riconoscimento da parte della FIR, le Leghe devono essere rappresentative di almeno i 4/5 degli Affiliati della rispettiva categoria.
4. Le Leghe riconosciute hanno funzioni propositive e consultive ed ad esse possono essere delegate, sotto la vigilanza della FIR, funzioni organizzative della attività delle rispettive categorie.
5. La FIR esercita il controllo e la vigilanza sulle Leghe riconosciute ai sensi dell'art. 16 c. 6 del D. lgsl. N. 242/99 e successive modificazioni. A tal fine le Leghe riconosciute sono tenute a trasmettere alla FIR entro il 1° luglio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 luglio di ciascun anno sportivo il bilancio consuntivo accompagnato da una dettagliata relazione della loro attività.

6. In caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento la FIR, fermo restando il potere di revoca del riconoscimento, può avocare a sé le attività delegate.

Art. 9 - Doveri degli affiliati

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti della F.I.R., le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi ed Enti, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e deliberazioni federali.
2. Sono tenuti al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
3. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione della FIR gli atleti selezionati per far parte delle selezioni nazionali.

Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla F.I.R.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.R. nei seguenti casi:
 - a) per mancata riaffiliazione annuale;
 - b) per recesso;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per inattività assoluta durante un anno sportivo federale;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere la riaffiliazione;
 - f) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta.
2. In ogni caso di cessazione gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.R., ai suoi Organi ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra.
3. La cessazione di appartenenza alla F.I.R. comporterà la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
4. Contro i provvedimenti di cui alla lettera e) ammesso ricorso alla Corte Federale di Prima Istanza.
5. Avverso il diniego definitivo e la revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 11 - Fusione

La fusione di due o più società affiliate può effettuarsi secondo le norme regolamentari nel rispetto del codice civile.

Art. 12 - I tesserati

1. Fanno parte della Federazione e a tale scopo devono essere tesserati:
 - a) Il Presidente della FIR, i Consiglieri Federali e gli altri dirigenti federali elettivi;
 - b) i membri di organi e commissioni federali nominati dal C.F.;
 - c) il Presidente Onorario ed i Membri Benemeriti;
 - d) il presidente e i dirigenti delle società affiliate;
 - e) i giocatori;
 - f) i tecnici;
 - g) i preparatori atletici;
 - h) i medici sociali;
 - i) i fisioterapisti
 - l) i massaggiatori;
 - m) gli arbitri;
 - n) selezionatori squadre nazionali;
 - o) commissari di campo;
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), n) e o) vengono tesserati dal momento dell'elezione o della nomina; quelli di cui alla lettera c) dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Generale; i soggetti di cui alle lettere d), e), g), h), i) e l) vengono tesserati solo dopo l'affiliazione o la riaffiliazione della società di appartenenza; quelli di cui alla lettera, f) e m) vengono tesserati dal momento dell'inquadramento nelle rispettive qualifiche.
3. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
4. Il tesseramento cessa:
 1. per morte del tesserato;
 2. per mancato rinnovo nei termini previsti dal regolamento;
 3. per decadenza dalle cariche federali;
 4. per radiazione dalla FIR.;
 5. perdita dei requisiti che lo hanno determinato;
 6. per cessazione dell'affiliato ai sensi dell'art. 10 c. 1.
5. I Tesserati sono tenuti ad osservare le norme comportamentali previste dai principi fondamentali contenuti dal Codice di Comportamento sportivo emanato dal CONI e dai regolamenti Federali.
6. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 13 - Doveri e diritti dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.R., le deliberazioni dei suoi Organi ed Enti e sono altresì tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
2. I tesserati hanno diritto di partecipare all'attività federale e di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche federali, secondo le norme del presente statuto.

=====

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----6

3. I tesserati giocatori e tecnici partecipano, per mezzo dei delegati nominati secondo le norme del presente statuto, alla assemblea elettiva.
4. I tesserati giocatori e tecnici selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIR, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. I tesserati giocatori e tecnici possono costituirsi in associazioni i cui statuti devono essere retti dagli stessi principi previsti dall'art. 6, 3° comma e debbono essere riconosciute dalla FIR.
6. Ai fini del riconoscimento da parte della FIR, le Associazioni devono rappresentare un congruo numero di tesserati.
7. Le Associazioni riconosciute hanno funzioni propositive e consultive ed ad esse possono essere delegate, sotto la vigilanza della FIR, specifiche funzioni di interesse della categoria.

Art. 14 - Vincolo Sportivo dei tesserati giocatori.

1. Il vincolo sportivo tra l'atleta e la Società di appartenenza avrà durata fino al compimento da parte dell'atleta del 23° anno di età.
2. Il regolamento organico disciplinerà il vincolo sportivo fino al compimento del 23° anno di età, sulla base dei seguenti principi :
 - A. fino al compimento del 15° anno di età il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con la società affiliata;
 - B. dal 15° al 19° anno di età, l'atleta resterà vincolato alla Società di appartenenza;
 - C. al 19° anno di età, l'atleta potrà rinnovare il vincolo con la Società di appartenenza fino al compimento del 23° anno di età o essere trasferito ad altra Società, con la quale si stabilirà analogo vincolo, previo versamento alla società di appartenenza di una indennità di formazione da parte della società a cui il giocatore si trasferisce, regolamentata secondo quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.
3. Il regolamento organico disciplinerà, altresì, il vincolo sportivo successivamente al compimento da parte dell'atleta del 23° anno di età, sulla base dei seguenti principi:
 - a) dal 23° anno al 27° anno di età, l'atleta resterà vincolato alla Società di appartenenza, salva la possibilità di costituire altro vincolo temporaneo con altra Società. Sarà prevista la possibilità di trasferimento temporaneo o definitivo, nel corso del quadriennio, previo versamento di una indennità di formazione, regolamentata secondo quanto previsto al terzo comma del presente articolo;
 - b) dal compimento del 27° anno di età, il vincolo sportivo sarà limitato alla stagione sportiva per cui il giocatore è tesserato con la Società affiliata, salva la facoltà per le parti di convenire, mediante accordo scritto da depositarsi a pena di nullità presso la Federazione, secondo le norme regolamentari, un vincolo volontario di maggior durata.
4. Il vincolo volontario non potrà superare la durata massima di 5 anni.
5. L'indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare la Società di appartenenza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi.
6. E' altresì prevista una Commissione Paritetica di Conciliazione che, in caso di controversia in merito alla indennità di formazione, tenterà la conciliazione tra le parti o, in difetto, deciderà nel caso concreto.
7. Il vincolo a tempo determinato, l'indennità di formazione e la Commissione Paritetica di Conciliazione e le relative norme di attuazione sono disciplinate dal regolamento.

Art. 15 - Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.R. sono soggetti alle sanzioni di natura disciplinare, sportiva e pecuniaria previste dalle norme e deliberazioni federali.
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO III ORDINAMENTO CAPO I: ORGANI ED ORGANISMI

Art. 16 - Organi Federali

1. La F.I.R. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i propri organi.
2. Sono Organi Centrali:
 - a) L'Assemblea Generale
 - b) Il Presidente della Federazione
 - c) Il Consiglio Federale (C.F.)
 - d) Il Segretario Generale
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)
3. E' Organo Consultivo Centrale il Comitato di Presidenza e la Conferenza dei Comitati Regionali.
4. Sono Organi Territoriali:
 - a) L'Assemblea Regionale
 - b) Il Presidente del Comitato Regionale
 - c) Il Comitato Regionale (C.R.)
 - d) Il Delegato Regionale
 - e) Il Delegato Provinciale
5. Sono altresì Organi Federali quelli della Giustizia, ossia:
 - a) La Corte Federale di Prima Istanza
 - b) La Corte Federale d'Appello
 - c) Il Giudice Sportivo Nazionale e Regionale
 - d) La Commissione Giudicante Federale
 - e) La Commissione di Appello Federale
 - f) La Procura Federale.
6. Il Presidente della F.I.R., i componenti del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i Componenti dei Comitati Regionali, della Corte Federale di Prima Istanza e della Corte Federale d'Appello, sono Organi elettivi.
7. I componenti degli Organi di Giustizia, ad eccezione della Corte Federale di Prima Istanza e della Corte Federale d'Appello, così come i Delegati Regionali e Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale.
8. Le Commissioni Federali sono organismi tecnici della federazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Federale.
9. La Struttura Federale è il complesso organizzato degli Uffici Federali.

CAPO II: ORGANI FEDERALI CENTRALI
SEZIONE I
L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale della FIR è il massimo organo federale con potere elettivo e deliberante.
2. Essa è ordinaria e straordinaria ed è costituita:
 - a) dai soggetti Affiliati aventi diritto di voto;
 - b) dai delegati dei tesserati giocatori;
 - c) dai delegati dei tesserati tecnici.
3. Alle Assemblee Generali hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della F.I.R., i componenti del C.F., del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri Organi Federali, nonché le altre persone che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.
4. Ha altresì diritto di partecipare, senza diritto al voto, il Presidente Onorario.
5. Le Assemblee Generali, salvo i casi statutariamente previsti, sono indette dal Consiglio Federale e sono convocate, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od atto equipollente spedita almeno 30 giorni prima della data stabilita. A tale lettera, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea, deve essere allegata la tabella riportante il numero dei voti degli aventi diritto.
6. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
7. Le Assemblee Generali, salvo quanto previsto dall'art. 24, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto e che rappresentino direttamente o per delega, non meno di un terzo più uno dei voti complessivi e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, senza alcuna prescrizione del numero dei partecipanti.

Art. 18 - Assemblea Generale Ordinaria

1. L'Assemblea Generale Ordinaria è l'organo federale preposto:
 - a) alla elezione del Presidente della Federazione, del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, della Corte Federale di Prima Istanza e della Corte Federale d'Appello per il quadriennio olimpico;
 - b) all'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo che ciascun candidato Presidente deve presentare in sede di Assemblea elettiva unitamente alla propria candidatura;
 - c) alla verifica a consuntivo, ogni quadriennio o alla fine di ogni mandato, dell'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo approvato in sede di Assemblea elettiva;
 - d) a nominare il Presidente Onorario e i membri benemeriti;
 - e) a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea generale ordinaria, nella sua totalità, elegge il Presidente della Federazione e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Corte Federale di Prima Istanza e la Corte

Federale di Appello, mentre i soggetti Affiliati, i delegati dei tesserati giocatori e i delegati dei tecnici, eleggono rispettivamente i membri del Consiglio Federale di loro competenza.

3. L'Assemblea generale ordinaria elettiva è convocata dal Presidente della Federazione entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi.
4. Tra la data di spedizione della convocazione e la data fissata per l'assemblea devono intercorrere almeno trenta giorni.

Art. 19 - Assemblea Generale Straordinaria

1. L'Assemblea generale Straordinaria è convocata:
 - a) per l'elezione del Presidente della Federazione e del Consiglio Federale e degli altri organi elettivi, in caso di anticipata decadenza o nel caso in cui, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato non abbia raggiunto la prescritta maggioranza, nonché del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di reintegrazione ed altresì per l'integrazione o l'integrale rinnovo dei membri degli organi collegiali, nelle ipotesi previste;
 - b) per deliberare la modifica o la revisione dello Statuto;
 - c) per deliberare lo scioglimento della FIR secondo quanto disciplinato dal codice civile;
 - d) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'assemblea straordinaria dei soli soggetti affiliati, ai sensi dell'art.15, comma 3, D.Lgs 242/1999 e successive modificazioni è convocata per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
3. E' competente alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
4. La Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:
 - a) Dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - c) dalla metà più uno degli atleti maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - d) dalla metà più uno dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
5. In tali casi la convocazione dell'Assemblea compete al Presidente.

Art. 20 - Diritto di voto delle Società affiliate

1. Hanno diritto ad un voto di base le società, le associazioni gli organismi sportivi che siano in regola con i pagamenti delle quote di affiliazione e di riaffiliazione, che siano affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive ricomprese nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto, con carattere continuativo, senza avervi rinunciato prima del termine od esserne stati esclusi, effettiva attività sportiva ufficiale, intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi campionato iscritto nei calendari della Federazione e salvo il caso di fusione per incorporazione o cessione del titolo sportivo ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.
2. Oltre al voto di cui al precedente comma, verranno assegnati, a ciascuno affiliato, per ogni anno sportivo federale, per la effettiva partecipazione ai sotto elencati campionati maschili e femminili che abbiano avuto regolare svolgimento:

a) - Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza:

1^ Classificato: 40 voti

2^ Classificato: 38 voti

3^ Classificato: 36 voti

dal 4^ all'ultimo Classificato: 35 voti

Per assegnazione del titolo di campione d'Italia Assoluto

Ulteriori: 20 voti

b) - Campionato Nazionale di Serie A:

1^ Classificato: 34 voti

2^ Classificato: 33 voti

3^ Classificato: 32 voti

dal 4^ all'ultimo classificato: 30 voti

Per assegnazione del titolo di Campione d'Italia di Serie A

Ulteriori: 15 voti

c) Campionato Nazionale di Serie B

1^ Classificato: 28 voti

2^ Classificato: 27 voti

3^ Classificato: 26 voti

dal 4^ all'ultimo classificato: 25 voti

d) Campionato Nazionale di Serie C:

1^ Classificato: 15 voti

2^ Classificato: 14 voti

dal 3^ all'ultimo classificato: 13 voti

e) Campionati Federali Giovanili: 15 voti

=====
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

Per l'assegnazione dei Titoli Nazionali Giovanili
Ulteriori: 15 voti

3. L'Assemblea Generale determinerà, con provvedimento avente validità quadriennale, non modificabile nel corso dello stesso quadriennio, i campionati federali giovanili cui è ricollegata la assegnazione dei voti di cui alla lettera e).
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun affiliato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo portato a termine nel quadriennio precedente o nelle stagioni sportive precedenti, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale.
5. Nel rispetto del principio di immodificabilità quadriennale del diritto di voto il Consiglio Federale non potrà apportare, per lo stesso quadriennio, variazioni e/o modifiche ai campionati ed ai titoli nazionali né al loro numero.
6. Le Società affiliate esprimono il 70% dei voti plurimi alle stesse attribuiti.
7. Il restante 30% è espresso, nella misura del 20%, dai giocatori tesserati per la Società nei modi previsti dall'art. 21 e, nella misura del 10% dai tecnici nei modi previsti dall'art. 22.
8. Nel caso in cui dalla predetta ripartizione dei voti plurimi, il numero dei voti rispettivamente attribuiti alle Società affiliate, a tesserati giocatori della Società, e ai tesserati tecnici della provincia ove ha sede la Società, risulti un numero decimale, lo stesso sarà arrotondato al numero intero immediatamente superiore.
9. Ogni Affiliato con diritto di voto parteciperà con il proprio legale rappresentante o con persona delegata facente parte del proprio Consiglio direttivo e regolarmente tesserata alla Federazione. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee di categoria devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
10. Il Presidente della F.I.R., i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, nonché i componenti i Consigli Regionali ed i Delegati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati né direttamente, né per delega.
11. E' preclusa la partecipazione alla assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.
12. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee.
13. Ogni Soggetto Affiliato con diritto di voto può avere deleghe da altri Soggetti Affiliati, purché appartenenti allo stesso Comitato, nei seguenti limiti:
 - a) nel caso di Assemblea Nazionale:
 - 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - b) nel caso di Assemblee Regionali:

=====
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

- 1, oltre le 20 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 200 associazioni e società votanti;

Art. 21 - Diritto di voto dei tesserati giocatori

1. Hanno diritto al voto i tesserati giocatori maggiorenni regolarmente tesserati e in attività.
2. Il numero dei voti espressi dai tesserati giocatori di ciascuna Società affiliata, qualunque sia il loro numero, per ciascun anno sportivo, è pari al 20% dei voti plurimi spettanti alla Società di appartenenza.
3. I tesserati giocatori di ogni Società eleggeranno un tesserato giocatore quale delegato, che resterà in carica un anno e parteciperà alle assemblee generali esprimendo per ciascun anno i voti attribuiti ai giocatori della Società affiliata.
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun delegato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo del quadriennio precedente o per gli anni sportivi, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale.
5. Potrà essere eletto un delegato supplente che parteciperà alle assemblee in caso di indisponibilità del delegato titolare.
6. In caso non si sia proceduto alla elezione del supplente lo stesso è individuato nel primo dei non eletti.
7. La elezione del delegato titolare e del supplente dovrà avvenire per mezzo di assemblea dei tesserati giocatori aventi diritto al voto.
8. La assemblea dei tesserati giocatori è convocata dal Presidente della società affiliata entro il 30 ottobre di ogni anno.
9. La elezione del delegato titolare e del supplente, unitamente alla copia del verbale della assemblea dei giocatori, dovrà essere trasmesso alla FIR entro dieci giorni dalla assemblea dei tesserati giocatori.
10. Il delegato deve essere tesserato al momento della partecipazione ad ogni assemblea ed è preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.

Art. 22 - Diritto di voto dei tesserati tecnici

1. Hanno diritto al voto i tecnici regolarmente tesserati e in attività.
2. Il numero totale dei voti espressi dai tecnici, qualunque sia il loro numero, è pari al 10% dei voti plurimi attribuiti alle Società affiliate, con sede nella provincia di residenza del tecnico.
3. I tecnici residenti nel territorio di ciascuna provincia eleggeranno un tecnico quale delegato provinciale che parteciperà alle assemblee generali del quadriennio esprimendo i voti attribuiti per ciascun anno ai tecnici residenti nella provincia.
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun delegato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo del quadriennio precedente o nelle stagioni sportive precedenti, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale.

=====

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

5. Potrà essere eletto un delegato supplente che parteciperà alle assemblee in caso di indisponibilità del delegato titolare.
6. In caso non si sia proceduto alla elezione del supplente lo stesso è individuato nel primo dei non eletti
7. La elezione del delegato titolare e del supplente dovrà avvenire per mezzo di assemblea dei tecnici residenti nel territorio della provincia.
8. La assemblea provinciale dei tecnici è convocata dal Delegato Provinciale o, in sua assenza, dal Presidente del Comitato Regionale, dal Delegato Regionale e dal Delegato Provinciale delle Province Autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dal termine del quadriennio olimpico.
9. La nomina del delegato titolare e del supplente, unitamente alla copia del verbale della assemblea dei tecnici, dovrà essere trasmesso alla FIR entro dieci giorni dalla assemblea dei tecnici.
10. Il delegato deve essere tesserato al momento della partecipazione ad ogni assemblea ed è preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.

Art. 23 - Modalità di deliberazione della Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto e di scioglimento della F.I.R.
2. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto all'inizio di ogni Assemblea, anche per acclamazione, e procede alla nomina di un segretario.
3. Le deliberazioni sono adottate mediante votazioni che si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto i quali dispongano più del 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
4. Nel caso di assemblee elettive, le elezioni degli organi federali, avvengono mediante votazioni separate e per scheda segreta, salvo diversa unanime decisione dei presenti.
5. La elezione del Presidente precede quella delle altre cariche elettive.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la metà più uno dei voti presenti in assemblea. La norma si applica anche a livello territoriale.
7. Sono eletti componenti del Consiglio Federale coloro che riportano il maggior numero di voti. La presente disposizione si applica anche a livello territoriale.
8. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia

=====

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Art. 24 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al C.F. da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e che esprimano non meno della metà dei voti.
2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Generale Straordinaria, nei termini previsti dall'art. 19.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno di proporre all'assemblea stessa.
4. Il C.F., nell'indire l'Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea Generale per la modifica dello statuto, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto i quali esprimano non meno della metà più uno dei voti complessivi; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita se i partecipanti esprimano non meno di un terzo più uno dei voti complessivi.
6. L'Assemblea generale così costituita delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti.

SEZIONE SECONDA IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 25 - Il Consiglio Federale – Composizione

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, e da dieci consiglieri federali di cui:
 - a. due tra i tesserati giocatori eletti dai delegati dei giocatori;
 - b. uno tra i tecnici eletti dai delegati provinciali dei tecnici;
 - c. sette tra gli altri tesserati della Federazione eletti dagli Affiliati.Al Consiglio federale partecipano senza diritto di voto gli eventuali membri italiani eletti nel Consiglio della IRB, FIRA AER, SIX NATION ed E.R.C..
2. Il Consiglio Federale, salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, due Vice Presidenti - di cui uno con funzioni vicarie - scegliendoli fra i Consiglieri.
4. La carica di Vice-Presidente, su richiesta motivata di almeno cinque consiglieri federali, può essere revocata a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. Il Consiglio Federale procede alla sostituzione con le stesse modalità.

=====
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

5. Per la validità delle sue riunioni é richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non è delegabile.
6. Il Consiglio Federale dovrà riunirsi almeno quattro volte l'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da parte della metà più uno dei suoi membri.

Art. 26 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Il Consiglio opera in conformità alle finalità previste dall'art. 2 e alle direttive approvate dall'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Federale in via esclusiva:
 - A. approva il bilancio annuale preventivo e le sue variazioni in corso d'anno;
 - B. approva il bilancio annuale di esercizio;
 - C. emana i Regolamenti federali e ne cura le eventuali modifiche;
 - D. emana le disposizioni generali sulla regolamentazione della attività sportiva;
 - E. vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - F. *adotta gli indirizzi per la gestione amministrativa della Federazione e definisce i criteri per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione*
 - G. vigila sulle deliberazioni assunte nelle assemblee regionali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
 - H. delibera sul riconoscimento delle leghe di società e delle associazioni di giocatori e di tecnici;
 - I. concede amnistia ed indulto, determinando i limiti del provvedimento;
 - J. delibera in materia di tasse federali;
 - K. determina le dotazioni finanziarie degli Organi Periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - L. designa il Presidente Onorario ed i membri benemeriti da proporre all'assemblea generale;
 - M. delibera l'ordine del giorno dell'assemblea salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione della Assemblea straordinaria;
 - N. delibera la nomina e revoca dei dirigenti con esclusione degli Organi di controllo e di Giustizia;
 - O. ratifica, valutata la sussistenza dei presupposti, i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente su materie di competenza del Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale delibera altresì in via non esclusiva sulle seguenti materie:
 - A. nomina i componenti degli Organi di Giustizia non elettivi e delle Commissioni Federali;
 - B. provvede, per gravi irregolarità di gestione e gravi violazioni dell'ordinamento sportivo e in caso di constatata impossibilità di funzionamento degli organi territoriali, alla nomina di un Commissario straordinario e, se del caso, allo scioglimento degli Organi territoriali. Il Commissario straordinario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, alla indizione dell'Assemblea Straordinaria elettiva da tenersi entro trenta giorni per la ricostituzione degli Organi territoriali.

- C. nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi.
4. Al Consiglio Federale possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto al voto, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, il Presidente del CNAR, il Tecnico Federale, il rappresentante del Comitato Sportivo Militare, nonché chiunque altro sia ritenuto opportuno per assistere alla discussione dei punti all'ordine del giorno di loro interesse.
 5. Alle riunioni del Consiglio Federale assiste il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
 6. Delle deliberazioni del Consiglio Federale viene redatto verbale da parte del segretario nominato.

Art. 27 - Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade:
per dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente.
2. Nella ipotesi di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, il Consiglio Federale resta in prorogatio per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione unitamente al Vice Presidente.
3. Nella ipotesi di impedimento definitivo del Presidente federale si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e le sue funzioni saranno affidate al Vice Presidente Vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
4. Nella ipotesi in cui vi sia impedimento anche del Vice Presidente Vicario subentrerà il Vice Presidente più anziano.
5. Nella ipotesi di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
6. In tutte le ipotesi previste nel presente articolo l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla decadenza dell'Organo e tenuta nei trenta giorni successivi alla convocazione.
7. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
8. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.
In caso di dimissioni dalla carica stessa di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, questo provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con i primi dei non eletti per categoria purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui questa ultima ipotesi non sia possibile dovrà essere convocata entro sessanta giorni e tenuta entro i successivi trenta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria per le elezioni integrative.

SEZIONE TERZA

IL PRESIDENTE

Art. 28 - Il Presidente della Federazione – Attribuzioni

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente ha altresì la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.

2. A tal fine, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;

b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

3. Il Presidente inoltre:

a) ha la legale rappresentanza della F.I.R. nei confronti di enti, organismi e terzi nonché in giudizio. La legale rappresentanza della FIR conferisce al Presidente ogni e più ampio potere rappresentativo. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presidente potrà rappresentare la Federazione nei seguenti atti:

- acquisto, vendita, permuta e alienazione di beni mobili, immobili e mobili registrati e diritti vari;
- contratti di locazione, leasing e noleggio;
- stipula di convenzioni con enti pubblici e privati di qualsiasi genere, nonché con persone fisiche, inerenti alla concessione in uso, oneroso e non, di aree, impianti e attrezzature sportive o da destinarsi all'attività sportiva e di immobili a corredo agli impianti stessi;
- stipula di mutui passivi di qualsiasi genere, anche fondiario o quant'altro, assumendo tutte le relative obbligazioni e prestando le opportune e necessarie garanzie;
- costituire, iscrivere, cancellare, postergare, ridurre e restringere ipoteche;
- cancellare annotazioni e trascrizioni, rinunce ad ipoteche anche legali con completo esonero dei Conservatori dei registri immobiliari;
- compiere operazioni bancarie di qualsiasi genere, emettere e girare assegni bancari o altri titoli di credito;
- riscuotere somme, mandati di pagamento rilasciando quietanze liberatorie, compiere ogni atto volto al recupero di crediti della Federazione o altri atti a tutela della stessa, in sostanza rappresentare la Federazione in tutto quanto necessario ed opportuno per il raggiungimento delle finalità della Federazione stessa.

I poteri di rappresentanza del presidente, per atti o affari specifici, ed esclusi quelli istituzionali, possono essere delegati con procura speciale ad altri soggetti.

b) convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione e sull'osservanza delle delibere adottate; convoca altresì l'Assemblea Generale salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;

=====
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

c) cura la trasmissione al CONI del bilancio di previsione delle relative variazioni nonché del bilancio annuale di esercizio, dopo le relative deliberazioni del Consiglio Federale;

d) In caso di urgenza può adottare i necessari provvedimenti anche su materie di competenza, purché non esclusiva, del Consiglio Federale, con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva.

e) Il Presidente della F.I.R. può concedere grazia sempre che il punito abbia scontato almeno metà della pena inflittagli o, nel caso di radiazione, che siano trascorsi non meno di cinque anni dalla data della sanzione definitiva.

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario. Qualora, invece, l'impedimento dovesse risultare definitivo, il Vice Presidente che abbia assunto la reggenza provvisoria della F.I.R. dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro sessanta (60) giorni dalla notizia dell'impedimento.

Art. 28 bis – Comitato di Presidenza

1. Il Consiglio federale può istituire il Comitato di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Comitato è costituito dal Presidente della F.I.R., dai due Vice Presidenti e da un rappresentante dei tesserati giocatori e tecnici, eletti nel Consiglio Federale, nel caso in cui nessuno di questi rivesta la carica di vice presidente.
3. In questa ipotesi il rappresentante dei tesserati giocatori e dei tecnici è nominato, con le stesse modalità dei vicepresidenti, alla prima riunione del Consiglio Federale.
4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

SEZIONE QUARTA IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 29 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazioni, *in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.*
3. Il Segretario Generale:
 - a) redige il bilancio annuale preventivo;
 - b) propone le variazioni di bilancio;

=====
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

- c) redige il bilancio annuale di esercizio, predisponendo i relativi allegati.
4. Il Segretario generale assiste alle riunioni del Consiglio federale e del Comitato di Presidenza, ove istituito.
5. *Restano ferme le competenze delle strutture amministrative stabilite dal Regolamento organico.*

SEZIONE QUINTA IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale. Dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.
2. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 31 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il C.R.C. deve:
 - a) controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
 - b) esercitare il controllo contabile e accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - c) redigere una relazione al bilancio preventivo e a quello di esercizio;
 - d) verificare almeno ogni trimestre l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - e) esaminare i conti resi dai soggetti delegati.
2. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente e per ciascuna riunione redige un processo verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
4. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono convocati ed assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del C.F., del Comitato esecutivo e alle Assemblee generali.

Art. 32 - Cessazione e decadenza dalla carica di componenti il C.R.C.

1. Per la sostituzione e la decadenza dei Componenti del C.R.C. si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile per i sindaci.
2. La decadenza del Presidente della F.I.R. o del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO III

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Art. 33 - Conferenza dei Comitati Regionali

1. La Conferenza dei Comitati Regionali è un organo propositivo e consultivo del Consiglio Federale in relazione alle materie connesse alle politiche territoriali.
2. Essa è costituita dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Delegati Regionali e dal Presidente o il delegato del Comitato Provinciale delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed è presieduta dal Presidente Federale o da un Consigliere Federale all'uopo delegato. La Conferenza è convocata almeno due volta l'anno ed i Presidenti dei Comitati regionali ed i Delegati Regionali sono tenuti a parteciparvi personalmente, senza possibilità di delega. Le proposizioni o i pareri non sono in ogni caso vincolanti.

CAPO IV

ORGANI TERRITORIALI

Art. 34 - Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita: dai Presidenti degli affiliati con sede nel territorio della Regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo degli stessi.
2. I partecipanti all'Assemblea devono essere tesserati alla FIR al momento della celebrazione della stessa.
3. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente. L'Assemblea Regionale deve essere tenuta una volta l'anno entro tre mesi dal termine dell'anno sportivo; l'Assemblea Regionale elettiva entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici estivi e non in coincidenza con l'Assemblea Generale federale.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione che esprimano, avendone diritto, non meno di 1/3 dei voti ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria.

=====
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

5. L'Assemblea è convocata, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente Regionale a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della data stabilita. Alla lettera, contenente l'ora, il luogo, la data e l'ordine del giorno è allegata la tabella dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto i quali esprimano, direttamente o per delega, non meno della metà dei voti complessivi e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, con qualsiasi numero degli aventi diritto al voto.
7. Il diritto di voto e quello di partecipazione all'Assemblea sono regolati dall'art. 20 in quanto applicabile.
8. I Presidenti e i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
9. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi in assemblea.
10. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - A. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Comitato Regionale;
 - B. vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Comitato Regionale predisposta dal Comitato medesimo;
 - C. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
11. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede ad eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Regionale, l'intero organo o singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, con le modalità previste dal presente articolo.
12. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale della Federazione, in quanto applicabili.

Art. 35 - I Comitati Regionali

1. Il Comitato Regionale è istituito nelle Regioni dove esistano almeno dieci società affiliate con diritto di voto.
2. Nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti organi, Comitato o Delegato provinciale, con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici a livello regionale.
3. Ciascun Comitato Regionale è retto da un Consiglio che dura in carica quattro anni, che decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico, ed è composto da un Presidente, un Vice Presidente nonché da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale.
4. Il Comitato Regionale:
 - a) promuove, propaganda, disciplina la pratica del gioco del rugby nella Regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - b) trasmette al C.F., per il prescritto controllo, le delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione del C.R. e ne cura l'esecuzione;
 - c) amministra i fondi, erogati dal C.F. per le spese di funzionamento del C.R. medesimo, secondo le direttive del Consiglio Federale;

=====
 Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

- d) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione tecnico-morale finanziaria della gestione del Comitato;
- e) predispone i piani di spesa ed i rendiconti bimestrali con le relative relazioni, rimettendoli al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione;
- f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- g) propone al Consiglio Federale la nomina dei componenti gli Organi di Giustizia del Comitato Regionale;
- h) propone al Consiglio Federale, sentito il parere delle Società interessate, la nomina dei Delegati Provinciali.

Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 36 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita ai sensi dell'art. 34.
2. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la F.I.R., ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza, è responsabile unitamente ai Consiglieri regionali del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei casi e termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della F.I.R. in quanto compatibili.
4. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.R.

Art. 37 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non sia possibile costituire il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina, sentite le società, un Delegato Regionale al fine della promozione, della propaganda e dello svolgimento delle attività federali con lo scopo di arrivare alla istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. L'incarico è quadriennale.
3. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 38 - Il Delegato Provinciale

1. Il Consiglio Federale nomina, per ogni Provincia, su proposta del Comitato Regionale od organo territoriale equipollente, un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello sviluppo delle attività federali. Ai fini della nomina del Delegato Provinciale è sufficiente essere tesserati per la FIR, a prescindere dall'anzianità del tesseramento.

=====
 Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

2. L'incarico è quadriennale.
3. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

CAPO V

ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 39 – Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani che al momento della presentazione della candidatura abbiano compiuto la maggiore età, siano tesserati alla FIR ai sensi dell'art. 12.
2. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. E' riconosciuto l'elettorato passivo a giocatori e tecnici in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Art. 40 – Ineleggibilità

Sono ineleggibili alle cariche federali:

1. i cittadini stranieri;
2. i cittadini minorenni;
3. i soggetti non tesserati, salvo quanto previsto dall'art. 39 c. 2;
4. i soggetti che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
5. chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
6. i soggetti che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione a pubblici uffici superiori a un anno. Ai fini di tale ipotesi la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, entro i cinque anni dalla pronuncia, è equiparata a sentenza di condanna;
7. coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della FIR;
8. quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Art. 41 - Obbligo della candidatura

1. Coloro che intendono concorrere a cariche elettive federali devono proporsi con le seguenti modalità:

=====

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

- A. Il candidato alla carica di Presidente Federale deve depositare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale nel rispetto delle modalità previste dal R.O. e corredata dalle firme di presentazione di non meno di dieci e non più di venti società aventi diritto a voto, di non meno di dieci e non più di venti tesserati giocatori e di non meno di cinque e non più di dieci di tesserati tecnici; tale candidatura non può essere presentata per l'Assemblea generale straordinaria dal Presidente federale uscente che, presentatosi per la terza volta consecutiva, non abbia ottenuto la prescritta maggioranza in occasione dell'Assemblea generale ordinaria.
- B. Il candidato alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici Affiliati aventi diritto a voto almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.
- C. Il candidato per la categoria dei tecnici alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici tecnici aventi diritto a voto almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.
- D. Il candidato per la categoria dei giocatori alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno di trenta e non più di cinquanta giocatori aventi diritto a voto almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.
- E. I candidati alla Presidenza del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di dieci Affiliati aventi diritto a voto, di non meno di cinque e non più di dieci tesserati giocatori e di non meno di tre e non più di cinque tesserati tecnici, con sede o residenti nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O.
- F. I candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di sette Affiliati aventi diritto al voto, con sede nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O.
- G. I candidati alla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti devono depositare la propria domanda corredata dei titoli professionali prescritti nell'art. 30 almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O.
- H. I candidati alla Corte Federale di Prima Istanza e alla Corte Federale d'Appello devono depositare la propria domanda, corredata dei titoli professionali richiesti nell'art. 45, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e nel rispetto delle modalità previsto dal R.O. Non è consentito, a pena di inammissibilità di tutte le candidature, nella stessa Assemblea presentare candidatura a più di una carica federale.
2. Ogni Affiliato, tesserato giocatore o tecnico può sottoscrivere una sola candidatura alla Presidenza federale ed un numero di candidature non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

Art. 42 – Incompatibilità

=====
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

1. La carica di componente degli Organi Centrali, di Presidente del Comitato regionale, di Delegato regionale e il Presidente del Comitato o il Delegato Provinciale delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa F.I.R. e con ogni altra carica sociale nell'ambito della FIR.
2. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
3. I Tecnici ed i giocatori eletti nel Consiglio Federale potranno svolgere l'attività agonistica o tecnica e per gli illeciti tecnici commessi nell'ambito di tali attività non saranno soggetti alla giurisdizione delle Corti Federali ai sensi dell'art. 45- 1° comma.
4. I giocatori ed i Tecnici eletti nel caso in cui perseguano nell'attività tecnica o agonistica non avendovi fatto espressa rinuncia entro 30 giorni dalle elezioni, dovranno astenersi dal partecipare ad attività deliberativa in cui possano emergere in concreto, conflitti di interesse con l'attività tecnica o agonistica svolta.
5. La cariche di presidente o membro del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente di organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e societaria nell'ambito della FIR.
6. La appartenenza alla categoria arbitrale è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva e societaria, così come con qualsiasi altro tipo di tesseramento.
7. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
8. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri

Art. 43 – Decadenza

1. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 39 comporta l'immediata decadenza dalla carica, così come il verificarsi di una delle ipotesi di cui agli artt. 40 e 42.
2. In tale ultimo caso, la decadenza si verifica se, entro quindici giorni dalla elezione, il soggetto non rinunci espressamente al precedente tesseramento.

CAPO VI

ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 44 - Principi generali

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di gioco leale e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

=====

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

2. Costituisce il principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
3. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, la durata del processo sportivo non può essere superiore ai 30 giorni.
4. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate.
5. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
6. E' consentita, per richiesta della procura, l'emanazione di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta giorni e possono essere revocati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
7. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale.
8. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salvo la facoltà del giudice di secondo grado, di sospendere, su richiesta di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
9. E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione ed astensione del Giudice, la possibilità di revisione del giudizio.
10. E' altresì previsto il beneficio della riabilitazione che, alle condizioni indicate dalle norme regolamentari, non potrà essere azionata prima del decorso di tre anni dai giorni in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
11. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.
12. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia saranno contenute in un apposito "Regolamento di Giustizia" che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.
13. I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.
14. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
15. I giudici sportivi sono scelti anche tra soggetti non tesserati alle FIR.
16. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
17. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Corte Federale d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
18. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
19. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
20. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIR.
21. La FIR, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*.

22. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 45 - La Corte Federale di Prima Istanza e la Corte Federale di Appello

1. La Corte Federale di Prima Istanza è organo collegiale che giudica con la presenza di tre membri in ordine:
 - A. alle violazioni di norme statutarie e regolamentari commesse da componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti e dai Presidente dei Comitati Regionali;
 - B. alle impugnazioni avverso i provvedimenti relativi alla affiliazione od al tesseramento;
 - C. alle impugnazione per motivi di incompetenza o illegittimità avverso i provvedimenti gestionali o organizzativi che incidono direttamente sulla posizione degli affiliati o dei tesserati;
 - D. alle impugnazioni in ordine alla legittimità delle Assemblee Nazionali e Regionali e ai loro deliberati.
2. Essa viene eletta dall'Assemblea Generale, é composta da tre componenti effettivi che nominano nel loro seno il Presidente e il Vice Presidente e da tre supplenti e dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico; il mandato è rinnovabile. Le decisioni della Corte Federale di Prima Istanza sono assunte a maggioranza e sono impugnabili avanti alla Corte Federale d'Appello.
3. In caso di impedimento temporaneo, dimissioni, cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di uno dei componenti effettivi, la Corte Federale provvede ad integrarsi con i membri supplenti eletti dall'Assemblea.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo di un numero di componenti tale da compromettere la funzionalità dell'organo, dovrà essere indetta l'Assemblea Generale Straordinaria per il rinnovo dell'intera Corte Federale, nel termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
5. La Corte Federale di Appello è l'organo di seconda istanza; la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento sono quelle stabilite per la Corte Federale di prima istanza in quanto applicabili. Il rinnovo del mandato dei componenti è limitato ad un ulteriore quadriennio.
6. Possono essere eletti componenti delle Corti Federali i Magistrati con qualifica non inferiore a Consigliere di Corte d'Appello, i Professori Universitari di ruolo materie giuridiche e gli Avvocati con patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.
7. Le norme di funzionamento delle Corti Federali sono stabilite nel Regolamento di Giustizia.

Art. 46 - Gli Organi di Giustizia non elettivi

1. Le Società affiliate e i tesserati diversi da quelli indicati dal 1^a comma dell'art. 45 n.1, sono sottoposti alla giurisdizione del Giudice Sportivo e della Commissione Giudicante di Federale, per le materie di rispettiva competenza, nonché ai rispettivi giudici dell'impugnazione.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale e quello Regionale sono organi monocratici che hanno il compito di omologare le gare, di applicare le sanzioni di propria competenza nei procedimenti instaurati a seguito di infrazioni e di emettere decisioni giurisdizionali di primo grado in ordine ai ricorsi in opposizione avverso i provvedimenti di omologazione e disciplinari, dallo stesso emanati.

=====
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

3. Il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, i Giudici Sportivi Nazionali, e, su proposta dei Comitati Regionali, i Giudici Sportivi Regionali ed i relativi supplenti.
4. La Commissione Giudicante Federale é organo collegiale che giudica con la presenza di tre membri, in primo grado in ordine ai procedimenti provenienti dal Procuratore Federale; le deliberazioni sono assunte a maggioranza.
5. Il Consiglio Federale nomina, per ogni quadriennio olimpico, il Presidente, due Vice Presidenti, che fungono da Presidenti supplenti o membri, quattro membri effettivi e due supplenti.
6. La Commissione di Appello Federale è organo collegiale che giudica con la presenza di tre membri in ordine alle impugnazioni avverso le decisioni emesse dal Giudice Sportivo Nazionale e Regionale, dalla Commissione Giudicante Federale. Le sue delibere sono assunte a maggioranza.
7. La Commissione di Appello Federale è altresì competente sulle domande di riabilitazione.
8. Il Consiglio Federale nomina, per ogni quadriennio olimpico, il Presidente, due Vice Presidenti, che fungono da Presidenti supplenti o membri, due membri effettivi e tre supplenti.
9. La Procura Federale, organo inquirente e requirente, è composta dal Procuratore Federale e da uno o più sostituti, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme federali, di promuovere l'azione disciplinare e di provvedere alle istruttorie sui fatti comunque configuranti infrazioni o violazione di norme federali commesse dai tesserati o dagli affiliati, disponendo, quando ne sia il caso, il rinvio a giudizio dinanzi alla Commissione Giudicante Federale o alla Corte Federale di Prima Istanza.
10. Il Consiglio Federale nomina, per ogni quadriennio olimpico, il Procuratore Federale e almeno quattro Sostituti Procuratori Federali.
11. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia sono stabilite nel Regolamento di Giustizia.
12. Possono far parte della Commissione Giudicante Federale, della Commissione di Appello Federale e della Procura Federale gli iscritti all'Albo degli Avvocati con anzianità non inferiore a cinque anni, docenti universitari in materie giuridiche o magistrati.
13. In caso di dimissioni, morte od impedimento definitivo di un membro degli organi di giustizia di nomina federale, il Consiglio federale provvede ad integrare l'organo con la nomina di un nuovo membro.
14. La decadenza del Presidente della F.I.R. o del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli Organi di Giustizia i quali non possono essere revocati nel corso del mandato se non per giusta causa.

CAPO VII

COMMISSIONI E STRUTTURE FEDERALI

Art. 47 - Commissioni Federali

1. Sono Commissioni Federali:
 - a) la Commissione Nazionale Arbitri (C.N.Ar.)
 - b) la Commissione Organizzatrice Gare (C.O.G.)
 - c) la Commissione Tecnica Federale (C.T.F.)

=====

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

- d) la Commissione Carte Federali (C.C.F.)
 - e) le Commissioni Federali, consultive o esecutive, nominate dal Consiglio Federale.
2. La nomina dei componenti delle suddette Commissioni è di competenza del Consiglio Federale mentre le modalità di costituzione e le norme sul funzionamento degli stessi sono demandate al Regolamento Organico.

Art. 48 - Strutture federali

1. Sono strutture federali il complesso coordinato degli uffici federali stessi di cui la FIR si dota nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
2. Tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito della federazione, sono tenuti al rispetto, nei confronti delle società affiliate e dei tesserati, del principio della correttezza, dell'imparzialità e della buona amministrazione.
3. Lo status di dirigente o impiegato o collaboratore della federazione, inquadrato nelle strutture federali, è pertanto incompatibile con il tesseramento a cariche societarie, mentre il tesseramento per le altre categorie è consentito nei limiti previsti dal Regolamento Organico.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 49 - Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.R. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dall'Ufficio preposto e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 50 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo approvato dal Consiglio Federale ed in conformità alle linee guida del bilancio programmatico di indirizzo approvato dall'Assemblea generale.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni sono trasmesse al CONI per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale.

5. Al termine d'ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dello stesso il Consiglio Federale, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio di esercizio.
6. Il Bilancio approvato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
7. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria dei soli soggetti affiliati per deliberare sull'approvazione del bilancio.
8. La gestione della F.I.R. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
9. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le società ed associazioni aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.
10. Ove la FIR costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

TITOLO V

NORME GENERALI

Art. 51- Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport -

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

=====

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

Art. 52 - Arbitrato federale –

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 53 – Norme in materia di Doping

1. Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

Art. 54 - Presidenti Onorari e Benemeriti della F.I.R.

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Federale o di almeno la metà degli affiliati aventi diritto a voto può attribuire a coloro che si siano distinti per particolari meriti, la qualifica di "Benemerito della F.I.R." e a coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente Federale, con particolari meriti, la qualifica di "Presidente Onorario".

Art. 55 - Anno sportivo federale

L'anno sportivo federale ha inizio con il 1^o luglio di ogni anno solare.

Art. 56 - Regolamenti Federali

=====

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012 -

Errata corrige: rettifica numerazione articoli dal nr. 29 e seguenti -----

1. Le norme di attuazione dello Statuto sono raccolte nel Regolamento Organico; le norme per il funzionamento degli Organi di giustizia sono raccolte nel Regolamento di Giustizia; le norme sulla tutela sanitaria sono raccolte nel Regolamento Sanitario.
2. Tali Regolamenti sono sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione.
3. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai regolamenti contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio della pratica sportiva.
4. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale ed acquistano efficacia con la loro pubblicazione nell'albo della federazione, dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI nei casi previsti.

Art. 57 - Norma transitoria

Ai fini della applicabilità dell'art.23, comma 8, del presente statuto, il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita ex art.36 bis comma 5 dello Statuto del CONI

Art. 58 - Disposizione finale

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.